



Roma, 12 luglio 2024
Circ. n. 212/24
Servizio: Contrattazione Privata, Rappresentanza
Politiche Settoriali e Ambiente
Oggetto: Decreto Aree idonee (GU Serie Generale
n.153 del 02-07-2024)

A TUTTE LE STRUTTURE UIL

LORO INDIRIZZI

Carissime/i,

il 2 luglio u.s., è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ([link](#)), da parte del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE), di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il **decreto ministeriale 21 giugno 2024 (cd. "Aree idonee")**, contenente la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Oltre a stabilire i criteri per l'individuazione delle nominate aree idonee – con ampia discrezionalità alle amministrazioni regionali – la norma ripartisce anche i contingenti di potenza da installare per ciascuna Regione e provincia autonoma, con un obiettivo complessivo al 2030 di + 80 GW rispetto agli impianti già installati al 31 dicembre 2020. Tale potenza aggiuntiva si riferisce a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e comprende, oltre ai potenziamenti e ai rifacimenti di quelli esistenti, anche gli impianti eolici off-shore. Al fine di conseguire gli **obiettivi** prefissati (**artt. 2 e 3**), le Regioni avranno anche la possibilità di definire accordi con territori più virtuosi, in modo che parte della potenza non installata possa essere compensata da maggiori installazioni localizzate altrove, tramite specifici accordi di trasferimento.

Vengono poi introdotti **meccanismi di controllo** annuali da parte del MASE sugli impianti autorizzati e installati da ciascuna Regione (**artt. 4, 5, 6**) e, in caso di evidente ritardo nell'adozione dei provvedimenti di individuazione delle aree idonee o di scarsità delle stesse, sarà il Ministero stesso a poter agire in sostituzione delle Regioni con l'adozione di atti che consentano il raggiungimento degli obiettivi regionali. Non sono però previste sanzioni per le Regioni che adottino eventualmente i provvedimenti in ritardo rispetto ai 180 giorni massimi previsti dal decreto.

Per quanto concerne, invece, **l'individuazione vera e propria delle aree idonee (artt. 7 e 8)**, il testo mantiene quanto disposto dal cosiddetto "Decreto Agricoltura" (D.L. n. 63/2024, attualmente in fase di conversione in legge) che vieta, salvo alcuni casi specifici (vicinanza ad autostrade, stabilimenti produttivi o appartenenza dell'impianto ad una comunità energetica), la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra in area agricola. È invece consentita la realizzazione degli impianti agrifotovoltaici definiti "avanzati", che integrino, cioè, la produzione di energia con l'attività di coltivazione. Va poi annotato che, ai fini della **tutela del paesaggio e dei beni culturali**, il decreto dispone che tutte le aree individuate come bene culturale e quelle classificate di particolare pregio paesaggistico siano da considerarsi non idonee (**art. 7**). Viene infine stabilita la possibilità alle Regioni di fare salve le aree idonee individuate dall'art. 20, c. 8 del D. Lgs 199/2021 (siti ove sono stati già installati impianti della stessa fonte, aree soggette a bonifica, cave e miniere non più in uso, ecc.).

Come UIL, non possiamo non annotare alcuni **elementi di criticità** presenti nel testo della norma. Da un'analisi generale, innanzitutto, appare evidente che Governo e MASE non siano stati in grado di istituire un dialogo pragmatico con le amministrazioni regionali per addivenire alla formulazione di **criteri omogenei** volti all'individuazione delle aree idonee. In base a ciò, è assai probabile che, nel prossimo futuro, si possa assistere ad una notevole disomogeneità nell'applicazione della norma, a danno della semplicità autorizzativa – che dovrebbe essere, per contro, uno dei punti cardine del passaggio alle fonti rinnovabili - e della coerenza di azione rispetto agli obiettivi nazionali.

Nello specifico, è inoltre possibile rilevare che:

- circa il **rapporto Stato-Regioni**, è significativa l'eliminazione di qualsiasi riferimento al necessario aggiornamento degli atti di pianificazione energetica, ambientale e paesaggistica, così come l'introduzione della piena discrezionalità delle Regioni in cui non sarà possibile realizzare impianti nell'estensione delle fasce di rispetto (fino a 7 km) per le aree che presentano beni tutelati. Inoltre, si lascia carta bianca alle Regioni nella selezione delle aree idonee, di quelle non idonee e di quelle ordinarie. In questo modo, il quadro autorizzativo per le rinnovabili diventa ancor più macchinoso, tanto più che non risulta supportato da una cornice di principi chiari ed omogenei capaci realmente di indirizzare la successiva attività di selezione delle aree, da effettuarsi con leggi regionali. Si rischia di addivenire a leggi regionali disomogenee, che complicheranno ulteriormente l'attuale quadro regolatorio per le rinnovabili, ponendo così seri interrogativi e preoccupazioni anche in capo agli operatori economici operanti nel settore delle energie rinnovabili;
- riguardo le **aree già individuate come idonee dall'art. 20, c. 8 del D. Lgs 199/2021**, poiché il ricorso alla loro esclusione è facoltativo, potrebbe sussistere un reale problema di salvaguardia degli investimenti già in corso per lo sviluppo dei progetti in essere;
- un altro vizio piuttosto evidente è costituito **dall'eliminazione dell'art. 10**, contenuto invece nella bozza originaria del decreto, in cui venivano fatti salvi i procedimenti autorizzativi già avviati, specificando che si sarebbero conclusi ai sensi della disciplina previgente. Cassando tali disposizioni, si rischia di dare validità retroattiva al provvedimento, ledendo diritti acquisiti e, soprattutto, rendendo l'Italia un Paese inaffidabile per gli investitori;
- infine, per quanto concerne le **tempistiche**, il decreto prevede sì che il MASE abbia il compito di vigilanza sul raggiungimento degli obiettivi e che, in caso di inadempienza, possa adottare opportune iniziative ai fini dell'esercizio di poteri sostitutivi della Costituzione. Tuttavia, prima che ciò effettivamente accada, le Regioni avranno comunque a disposizione circa 15 mesi di autonomia, dettati dall'introduzione di periodi relativamente ampi connessi alle richieste di osservazioni.

In base a quanto finora esposto, non possiamo non rilevare come il cosiddetto Decreto "Aree Idonee" costituisca, di fatto, l'ennesima occasione persa per una concreta e decisa accelerazione sul passaggio alle fonti energetiche rinnovabili (FER) nel nostro Paese.

La UIL ha da sempre accolto con favore ogni sforzo, sia a livello nazionale che comunitario, per l'incremento dell'utilizzo delle FER e per il perseguimento di un innovativo quanto necessario modello economico in chiave di Sostenibilità. Siamo fermamente convinti, infatti, che gli obiettivi irrinunciabili della crescita e dell'occupazione non possano essere conseguiti che in un quadro di compatibilità ambientale. In questo delicato momento storico, per l'Italia è quantomai necessario un reale cambio di passo, che muova da una politica energetica, industriale e ambientale all'altezza dei tempi, basata sulla partecipazione a tutti i livelli, e che preveda una costante e proficua collaborazione tra Governo, Parti Sociali e Istituzioni.

Crediamo fortemente che l'efficienza e il risparmio energetico possano divenire fattori di sviluppo, di incremento di nuove tecnologie, di professionalità, di aumento dell'occupazione in settori strategici, qualificanti e altamente concorrenziali.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che il traguardo finale che siamo chiamati a perseguire è quello della neutralità climatica entro il 2050, come indicato dal Green Deal e dalla legge europea sul clima. Le lavoratrici e i lavoratori, però, devono essere attori protagonisti di questo cambiamento, perché per contrastare davvero il *climate change* e i suoi effetti dannosi per l'ecosistema, e fare in modo che nessuno sia lasciato indietro, bisogna assicurare il principio della *Just Transition* ed accelerare la transizione ecologica, raggiungere i livelli di decarbonizzazione richiesti dall'Europa, e rimuovere gli ostacoli normativi per lo sviluppo delle rinnovabili, snellendo le procedure di autorizzazione e promulgando norme che siano davvero chiare e condivise.

Roma, 12 luglio 2024

La Segretaria Confederale
(Tiziana Bocchi)

